

# **ATTO DI INDIRIZZO PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA DI TERAMO PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI**

## **PRINCIPI GENERALI**

I rappresentanti della Provincia di Teramo presso enti, aziende ed istituzioni in occasione della partecipazioni alle assemblee agiscono secondo un principio della riduzione di un fatto complesso ad un solo elemento unitario nel senso che la persona fisica del delegato provinciale e la personalità giuridica della provincia devono coincidere in un "*unicum*".

Nell'espletamento del mandato i nominati o designati sono tenuti, quindi, compatibilmente con gli ordinamenti dei singoli organismi, ad operare in coerenza con il programma di mandato e a conformarsi agli indirizzi ed alle direttive del Presidente.

### **Art. 1**

#### **Competenza e destinatari**

La nomina e la designazione di rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni è effettuata dal Presidente della Provincia fra i cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere provinciale o proposti da associazioni o da consiglieri.

I designati dovranno essere in possesso, altresì, di requisiti di esperienza e preparazione adeguati al ruolo o carica da rivestire, tali da offrire garanzie di obiettività, competenza e moralità pubblica.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano quando le nomine o le designazioni riguardino Consiglieri Provinciali.

### **Art. 2**

#### **Presentazione delle candidature**

La presentazione delle candidature avviene a seguito di adeguata pubblicità da parte del Presidente della Provincia sul sito Web ed altri canali di comunicazione. Ad esse dovrà essere allegato un curriculum vitae del candidato da cui desumere il possesso dei requisiti necessari per l'assolvimento dei compiti connessi alla carica.

### **Art. 3**

#### **Cause di incompatibilità e di esclusione**

Salvo le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non può essere nominato o designato rappresentante della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni:

1. chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all'ente, azienda o istituzione nel quale rappresenta la Provincia;
2. chi è stato dichiarato fallito;

3. chi si trovi in un rapporto di impiego, consulenza o incarico con l'ente, l'azienda, o l'istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;
4. chi ha liti pendenti con la Provincia ovvero con l'ente, l'azienda o l'istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;
5. chi si trovi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II del D. Lgs. 267/2000;
6. chi si sia trovato nelle condizioni previste dalla legge n. 17 del 25 gennaio 1982;

Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione di cui al comma 1 nel corso del mandato comporta la revoca della nomina o della designazione.

#### **Art. 4**

##### **Comunicazione**

Delle nomine e delle designazioni effettuate il Presidente dà immediata comunicazione ai Consiglieri.

Dispone altresì, che gli Uffici competenti diano adeguata informazione alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito Web della Provincia dei provvedimenti assunti.

#### **Art. 5**

##### **Doveri inerenti il mandato**

Il delegato del Presidente parteciperà alle sedute assembleari unitamente ad un Dirigente della Provincia che normalmente sarà il Dirigente o eccezionalmente il Funzionario di riferimento per materia.

La delega deve contenere un orientamento preciso, ispirato da informazioni che diano contezza delle situazioni e inducano ad una presenza proattiva del rappresentante e quindi della Provincia.

Al termine dell'assemblea, il delegato della Provincia è tenuto a relazionare formalmente al Presidente con apposito rapporto sottoscritto dal medesimo e dal referente dell'apparato amministrativo mobilitato allo scopo. Tale elaborato sarà messo a disposizione degli organi collegiali dell'Ente.

#### **Art. 6**

##### **Revoca**

Il Presidente può procedere con proprio atto alla revoca delle nomine e delle designazioni della Provincia per sopraggiunta impossibilità o incompatibilità, ovvero per motivate gravi ragioni relative a comportamenti contraddittori od omissivi o a reiterate inottemperanze alle direttive espresse, nonché in caso di reiterate assenze ingiustificate.